



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 505 TFT 33
DEL 21 APRILE 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Roberto Vilardo e Felice Blando, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 14 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 55/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SEBASTIANO SCATA' (dirigente A.S.D. Giarratanese);

Sig. GIOVAN BATTISTA CONTI (dirigente A.S.D. Nuova Niscemi);

A.S.D. NUOVA NISCEMI;

A.S.D. GIARRATANESE.

La Procura Federale con nota n. 6489/1117 pf13-14/MS/vdb del 24 febbraio 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- a) Il Sig. Sebastiano Scatà, dirigente della A.S.D. Giarratanese, nel corso della stagione sportiva 2013 / 2014, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere giustificato la partecipazione del calciatore Lorenzo Piccitto alla gara Modicanese / Giarratanese, disputata il 05/05/2014, espulso in occasione della partita precedente, disputata il 28/04/2014, adducendo sia con una nota scritta che con le dichiarazioni rese durante l'audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale, che il direttore di gara Thabet Atef, al termine della partita, nel suo spogliatoio, alla presenza del dirigente della squadra avversaria, sig. Giovan Battista Conti, gli aveva detto di non tenere conto della espulsione comminata durante l'incontro al suo calciatore

perché si era sbagliato, ma tali affermazioni venivano decisamente smentite dal predetto arbitro, il quale audito dallo stesso collaboratore, affermava di non avere fatto, assolutamente, alcun cenno a chicchessia, al termine della partita, nel proprio spogliatoio, delle espulsioni comminate da lui durante la gara.

- b) Il Sig. Giovan Battista Conti, dirigente della A.S.D. Nuova Niscemi, in carica durante la stagione sportiva 2013 / 2014 per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis comma 1 e 3 C.G.S., per avere giustificato, con una nota inviata, in data 22/05/2014 alla Delegazione Provinciale di Ragusa, ribadita nell'audizione resa il 18/01/2014 (*rectius* 18/011/2015) al collaboratore della Procura Federale, che il calciatore Salvatore Miseremini aveva partecipato alla gara del 05/05/2014 Nuova Niscemi / Piccoli Campioni, perché al termine della partita precedente Giarratanese/Nuova Niscemi disputata il 28/04/2014, il direttore di gara Thabet Atef, al termine della partita, alla presenza anche del dirigente della squadra avversaria, sig. Sebastiano Scatà, gli aveva detto di non tenere conto della espulsione comminata durante l'incontro al suo calciatore perché si era sbagliato, ma tale ammissione veniva decisamente smentita, nel corso dell'audizione dello stesso arbitro, il quale affermava di non avere fatto, assolutamente, alcun cenno a chicchessia, nello spogliatoio, in merito alle espulsioni da lui decretate durante la gara; ed inoltre, lo stesso sig. Giovan Battista Conti per non avere aderito, senza fornire alcuna giustificazione, alle due convocazioni disposte, a mezzo telegrammi, per essere audito dal collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C., per i giorni 21 e 28 ottobre 2014 e di avere chiesto, di essere ascoltato, soltanto al termine delle indagini.
- c) La società A.S.D. Nuova Niscemi per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti posti in essere dal dirigente sig. Giovan Battista Conti, tesserato per la A.S.D. Nuova Niscemi, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. della F.I.G.C.
- d) La società A.S.D. Giarratanese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal dirigente sig. Sebastiano Scatà, tesserato per la A.S.D. Giarratanese, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. della F.I.G.C.

All'udienza dibattimentale del 14 aprile 2015 nessuno è comparso per le parti deferite, benché regolarmente convocate, né le stesse hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) per il Sig. Sebastiano Scatà l'inibizione per mesi tre;
- b) per il Sig. Giovan Battista Conti l'inibizione per mesi quattro;
- c) per l'A.S.D. Nuova Niscemi l'ammenda di € 250,00;
- d) per l'A.S.D. Giarratanese l'ammenda di € 200,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti allegati al deferimento, il Tribunale Federale Territoriale ritiene ampiamente provati i fatti contestati alle parti deferite.

In particolare risultano smentite dalle dichiarazioni del direttore di gara le comunicazioni sottoscritte dai dirigenti sopra indicati rispettivamente in data 21 e 22 maggio 2014, a

mezzo delle quali giustificavano legittima l'utilizzazione dei propri tesserati, espulsi nel corso della gara Giarratanese/Nuova Niscemi del 18/04/2014, sostenendo, falsamente, che il direttore di gara aveva loro riferito di non tenere conto di dette espulsioni trattandosi di un errore e che non ne avrebbe fatto menzione nel referto di gara.

Per ciò che attiene il solo sig. Giovan Battista Conti, risulta altresì provato che lo stesso benché fosse stato regolarmente convocato dal collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, nei giorni del 21 e 28 ottobre 2014, non si presentava né adduceva alcuna legittima giustificazione.

In ragione di quanto sopra le parti deferite vanno ritenute responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto e pertanto devono soggiacere alle sanzioni che si ritiene equo determinare nella misura indicata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

al sig. Sebastiano Scatà, mesi tre di inibizione;

al sig. Giovan Battista Conti, mesi quattro di inibizione;

alla A.S.D. Giarratanese, ammenda di 200,00 (duecento/00);

alla A.S.D. Nuova Niscemi, ammenda di 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 21 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 580/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. AC Novara 1965 (matr. 921608)

Sig. Calabrese Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.814 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;

- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 760,00 a carico della A.P.D. AC Novara 1965 (matr. 921608);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calabrese Michele;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Alvesi Stefano, Baglione Claudio, Lombardo Giuseppe, Rizzo Davide, Bertolami Antonino, Catalfamo Salvatore, Catanese Alessandro, Catanese Danilo, Ferrara Enrico, Ferrara Tindaro, Porcino Fortunato, Porcino Salvatore, Salamone Carmelo, Trifiletti Giulio, Vaccaro Notte Antonio, Costantino Francesco, (tesserati APD AC Novara 1965);

Alesci Fabio (oggi tesserato Pro Tonnarella ed all'epoca dei fatti APD AC Novara 1965);

Gullo Carmelo (oggi tesserato ASD Furnari Portorosa ed all'epoca dei fatti APD AC Novara 1965);

Trovato Domenico (oggi tesserato ASD Barcellona P.G. ed all'epoca dei fatti APD AC Novara 1965).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 581/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Football Club Motta S.A. (matr. 934635)

Sig. Patti Mario Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.815 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Football Club Motta S.A. (matr. 934635);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Patti Mario Antonio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Ferrigno Walter, Giangreco Damien, Messina Antonio, Ronsivalle Antonino, Musumeci Giuseppe, (tesserati ASD Football Club Motta SA).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 582/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Giardini Naxos (matr. 915396)

Sig. Brunetto Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.816 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando certificazioni mediche dalle quali si evincono esimenti quelle relative ai calciatori Cacopardo Marco e Ferrara Filippo; mentre non appaiono esimenti le certificazioni dei calciatori Bonanno Daniele, Campione Francesco, Cubito Enrico, Di Giuseppe Taormina Giovanni, Leonardi Giorgio, Minutoli Davide, Monforte Alessandro, Palmeri Davide. Questi ultimi, infatti, hanno effettuato la prescritta visita medica di idoneità il 30/01/2014 (e il 02/04/2014 il calciatore Bonanno Daniele), pur risultando già da tempo scadute le precedenti certificazioni, non senza ricordare che a norma dell'art.43 comma 3 N.O.I.F. *"Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività"*.

Nulla infine la A.S.D. Giardini Naxos ha opposto a difesa dei calciatori Ferrara Giuseppe e Trefiletti Dario.

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale per quanto ai calciatori Cacopardo Marco e Ferrara Filippo ed ha insistito sui motivi di deferimento per le rimanenti posizioni concludendo con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.000,00 a carico della società deferita;

- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei n.10 calciatori sopra specificati. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Cacopardo Marco (ASD Giardini Naxos) e Ferrara Filippo (ASD Pasteria Calcio) dagli addebiti loro ascritti e applica:

l'ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Giardini Naxos (matr. 915396);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Brunetto Gaetano;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bonanno Daniele, Di Giuseppe Taormina Giovanni, Ferrara Giuseppe, Minutoli Davide, Palmeri Davide, Campione Francesco, Cubito Enrico, (tesserati ASD Giardini Naxos);

Leonardi Giorgio (oggi tesserato ASD Sporting Club Giardini ed all'epoca dei fatti ASD Giardini Naxos);

Monforte Alessandro (oggi tesserato GSC Calatabiano ed all'epoca dei fatti ASD Giardini Naxos);

Trefiletti Dario (oggi tesserato ASD Letojanni ed all'epoca dei fatti ASD Giardini Naxos).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 583/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Giarratanese (matr. 934902)

Sig. Puma Bartolo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.817 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. Giarratanese (matr. 934902);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Puma Bartolo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Angelica Sebastiano, Leggio Simone, Scollo Giancarlo, (tesserati ASD Giarratanese).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 588/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Nuova Azzurra (matr. 934462)

Sig. Giunta Sebastiano Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.822 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 280,00 a carico della A.S.D. Nuova Azzurra (matr. 934462);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giunta Sebastiano Giovanni;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Alizzi Carmelo, Cirene Vincenzo, Fazio Franco Antonio, Giordano Sebastiano, (tesserati A.S.D. Nuova Azzurra);

Torre Roberto (oggi tesserato F.C.D. Fondachelli ed all'epoca dei fatti A.S.D. Nuova Azzurra);

Foti Davide Alberto (oggi tesserato A.S.D. Pro Tonnarella ed all'epoca dei fatti A.S.D. Nuova Azzurra);

Munafò Letterio (oggi tesserato A.P.D. S. Biagio ed all'epoca dei fatti A.S.D. Nuova Azzurra).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21 aprile 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**